

CAMERA DEI DEPUTATI N. 236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, MARTINAT, MASSANO, NANIA, SOSPIRI

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per la prima adunanza dei consigli comunali e provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancanza di una norma precisa di convocazione perentoria e a termine prestabilito è una delle concause del perdurare e deprecabile fenomeno della convocazione dei consigli comunali ad oltre tre-quattro mesi dall'elezione, cioè dal libero voto dei cittadini.

I ritardi di questi giorni della mancata elezione dei sindaci e addirittura della mancata convocazione dei consigli comunali sono non l'eccezione ma la regola in quanto anche il meccanismo della convocazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali è regolato dai partiti.

Rendendosi interprete dei rilievi critici della pubblica opinione recentemente Enrico Mattei, su *Il Tempo* del 3 settembre 1981, ha scritto: « Il problema delle

giunte resta aperto. Che sia uno scandalo non ci pare dubbio. Gli italiani furono chiamati alle urne il 21 giugno. Siamo al 2 settembre e in grandi comuni, in province, in regioni le popolazioni ancora aspettano di conoscere da chi saranno amministrate. È un ritardo che si risolve in una vera offesa per l'elettorato. In Inghilterra 40 giorni dopo lo scioglimento della Camera dei Comuni la regina pronuncia il discorso della Corona davanti all'Assemblea neoeletta e al governo già costituito, inaugurando la legislatura. In Italia non sono bastati settanta giorni dalle elezioni perché a Roma, a Genova, a Bari, ed altre comunità importanti, avessero la soddisfazione di vedere insediate le giunte chiamate ad amministrare regioni, province, comuni ».

In effetti i consigli comunali vengono convocati solo quando, fuori dall'istituzione, dall'«alto», i rappresentanti dei partiti politici che procedono alla costituzione della maggioranza, terminate le trattative di spartizione del potere non solo rispetto alla formazione della giunta ma anche a quelle per le USL, le aziende municipalizzate e le nomine comunali negli enti, decidono di invitare la giunta uscente a convocare il consiglio. Nello more, cioè nei tre mesi circa dal voto elettorale, la giunta uscente, spesso con assessori non riconfermati dal corpo elettorale, delibera con i poteri del consiglio e rende eseguibili molto spesso i provvedimenti, cioè i pagamenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, senza il presupposto dell'urgenza, previsto dalla legge.

Cioè la giunta uscente non ha alcun interesse a convocare il consiglio per poter deliberare senza controllo e convoca il Consiglio soltanto quando i partiti della trattativa si mettono d'accordo. Accade così che i maggiori abusi e favoritismi amministrativi si realizzano nel periodo

tra la fine e l'inizio della nuova amministrazione.

Questa procedura distorta, e rispetto alla volontà popolare espressasi col voto e rispetto alla legalità ed all'imparzialità dell'atto amministrativo, trova copertura nella legge che, per i consigli comunali e provinciali, non fissa la data di prima convocazione dell'assemblea elettiva.

Per supplire alla mancata previsione legislativa, basta estendere l'obbligo previsto dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali ai consigli comunali e provinciali per la prima adunanza.

L'articolo 14 della citata legge prevede che il consiglio regionale « tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti ».

Con questa proposta di legge, mutando i termini dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si chiede l'obbligatorietà della convocazione dei consigli comunali e provinciali con la stessa scadenza preordinata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I consigli comunali e provinciali tengono la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal sindaco e dal presidente della giunta provinciale uscenti almeno cinque giorni prima.

3. La presidenza provvisoria del consiglio è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

4. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.